

# Problematiche qualificatorie della cessione di partecipazioni con utili deliberati ma non riscossi

di Antonio Fiorentino Martino (\*) e Andrea Cerofolini (\*\*)

---

Qualora un soggetto IRPEF ceda una partecipazione che incorpora **utili** deliberati e **non riscossi**, occorre stabilire se la quota parte del prezzo di cessione riferibile a detti utili si qualifichi come **reddito di capitale** oppure come reddito **diverso**. Tale qualificazione ha portata generale, e può produrre conseguenze non solo sulla fruibilità del regime transitorio di imposizione dei dividendi, ma anche sulla compensazione delle **minusvalenze a riporto**.

---

Una volta che l'assemblea deliberi la distribuzione degli utili, il socio diventa titolare, nei riguardi della società, di un vero e proprio diritto al dividendo; quest'ultimo rientra nel novero dei diritti di credito, come espressamente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, "in tema di società di capitali, la delibera assembleare che approvi la distribuzione dell'utile di bilancio dà luogo all'insorgenza del diritto (di credito) di ciascun singolo socio alla percezione dei dividendi a lui spettanti" (1).

Viene così a crearsi una sorta di "periodo intermedio" tra a) il momento di assunzione della delibera (e di insorgenza del diritto), e b) quello dell'incasso del dividendo; periodo che può essere anche relativamente lungo, dal momento che il predetto diritto ha una prescrizione quinquennale (2).

È solo all'atto della percezione che il socio realizza il reddito di capitale previsto dall'art. 44, comma 1, lett. e), del T.U.I.R., in virtù del principio di cassa che governa tale categoria reddituale. Tuttavia, può accadere che il mede-

simo socio, nelle more di quello che abbiamo definito "periodo intermedio", provveda ad alienare la propria partecipazione a terzi; in questi casi il prezzo terrà naturalmente conto dell'ammontare dei dividendi non ancora percepiti.

Per chiarirlo con un esempio, ipotizziamo che l'assemblea della società X deliberi la distribuzione di utili per euro 500.000. In capo al socio A (persona fisica), titolare di una partecipazione in X pari al 10%, sorge quindi in tale istante il diritto a percepire un dividendo pari a euro 50.000. Successivamente alla delibera, A cede la propria partecipazione al soggetto B per un corrispettivo pari a euro 100.000, corrispettivo che valorizza anche il diritto a percepire il dividendo di euro 50.000 già deliberato, e che A non ha ancora incassato.

Ipotizziamo, poi, che il costo fiscale della partecipazione di A sia pari a euro 20.000, cosicché in capo ad A si genererà un reddito imponibile pari a euro 80.000; sintetizziamo l'operazione nella seguente tabella:

---

(\*) *Avvocato - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(\*\*) *Dottore Commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(1) Cfr. Cass., n. 12793 del 19 ottobre 2001. Proprio l'insorgere di questo diritto di credito in capo al socio ha tradizionalmente condotto la dottrina più autorevole a ritenere che la delibera assembleare di distribuzione dell'utile non possa essere

revocata, e ciò in quanto "per stabilire se un atto interno è revocabile va innanzi tutto esaminato [...] se esso non rileva anche, direttamente, per la realizzazione di un diritto individuale del socio": cfr. F. Chiomenti, *La revoca delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1975, pag. 106.

(2) Ai sensi dell'art. 2949 c.c., "Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese".

Utile deliberato ( $\alpha$ )	500.000 €
Partecipazione del socio ( $\beta$ )	10%
Dividendo di spettanza del socio ( $\gamma = \alpha \times \beta$ )	50.000 €
Corrispettivo della cessione ( $\delta$ )	100.000 €
Costo fiscale della partecipazione ( $\epsilon$ )	20.000 €
Reddito imponibile in capo al socio ( $\zeta = \delta - \epsilon$ )	80.000 €

Ciò vuol dire che una parte del reddito di euro 80.000 (nello specifico, la somma di euro 50.000) è riferibile all'utile già deliberato e non ancora riscosso; nel prosieguo ci riferiremo a tale somma definendola, sinteticamente, "dividendo incorporato nel prezzo di cessione".

Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare - con riguardo alle ipotesi in cui il socio A sia un soggetto IRPEF che non opera in regime d'impresa - quale sia la qualificazione fiscale del dividendo incorporato nel prezzo di cessione; nello specifico, si tratterà di stabilire:

- 1) se esso mantenga la sua natura originaria di reddito di capitale (nel qual caso gli 80.000 euro dell'esempio andranno tassati, quanto a euro 50.000 come dividendi, e per la differenza a titolo di plusvalenza), o
- 2) se, piuttosto, il provento della cessione costituisca integralmente una plusvalenza (i.e. "reddito diverso" di natura finanziaria).

## Il regime transitorio di imposizione dei dividendi

La problematica in questione ha assunto di recente particolare interesse in ragione del regime transitorio di imposizione dei dividendi (3), secondo cui gli stessi sono soggetti a IRPEF in misura parziale - anziché ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta del 26% -, a condizione che si riferiscano ad utili formati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata delibera-

ta entro il 31 dicembre 2022. Come noto, è stato a lungo dibattuto se l'accesso ai benefici del regime transitorio i) richiedesse anche la materiale percezione dei dividendi entro la predetta data, o se invece ii) fosse sufficiente la determinazione assembleare, potendo l'incasso avvenire anche in epoca successiva (4).

La questione è stata risolta in via interpretativa sul finire dello scorso anno, allorché l'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, ha optato per la seconda posizione, ammettendo che il concorso a IRPEF in misura parziale debba essere accordato al socio "indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento (del dividendo, N.d.R.) avvenga in data successiva" (5).

Ciò premesso, nel caso in cui il socio, dopo aver "prenotato" il regime transitorio con delibere anteriori al 31 dicembre 2022, dovesse successivamente alienare la propria partecipazione, si determineranno differenti conseguenze in termini di carico impositivo a seconda della qualificazione fiscale che sarà attribuita al dividendo incorporato nel prezzo di cessione:

- ove esso sia trattato alla stregua di un reddito di capitale, allora il socio cedente manterrà - relativamente a tale provento - il beneficio del concorso parziale alla formazione del proprio reddito (e, pur applicando l'aliquota IRPEF più elevata, scontrerà una tassazione del 17,2%, del 21,38% ovvero del 25%, a seconda del periodo d'imposta di formazione degli utili, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2007, dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017);

- ove, invece, in virtù della cessione della partecipazione, in capo al socio cedente il dividendo incorporato si tramutasse in reddito di-

(3) Introdotto dall'art. 1, comma 1006, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(4) Vedasi, in proposito, la norma di comportamento n. 218 del 30 marzo 2023 dell'AIDC e M. Piazza, "La delibera di distribuzione degli utili 'prenota' il regime transitorio", in *il fisco*, n. 17/2023, pag. 1633 e Id., "Dividendi: regime transitorio ancora incerto", *ivi*, n. 45/2022, pag. 4307; G. Albano, "Utili in regime transitorio se deliberati dall'assemblea entro il 31 dicembre 2022", *ivi*, n. 4/2023, pag. 327; P. Castiglioni - S. Trettel, "Regime transitorio dei dividendi: oltre alla delibera assembleare è necessaria anche l'erogazione entro la fine del 2022?", *ivi*, n.

36/2022, pag. 3417; D. Liburdi - M. Sironi, "Le questioni controverse sul regime transitorio di tassazione dei dividendi per le persone fisiche", *ivi*, n. 24/2022, pag. 2327 e "Questioni di regime transitorio nella nuova tassazione dei dividendi", *ivi*, n. 16/2018, pag. 1551.

(5) Ricordiamo tuttavia che il medesimo documento di prassi ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria potrà contestare la natura simulata della delibera qualora, ad esempio, vengano effettuate operazioni "circolari" o le condizioni di pagamento prevedano "termini ultrannuali".